

IL TRIBUNALE di BOLOGNA



Sezione quarta civile e fallimentare

V.G. 2933/2018

Il G.D. Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L.3/2012 presentato in data 11.05.2018 dal Sig. DINO FERRANTI, [REDACTED] (C.F. FRRDNI41H15A665O), [REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriana Tempesta del foro di Modena e Bruno Barbieri del foro di Bologna, tutti domiciliati nello studio di quest'ultimo in Bologna, Via Lemonia n. 21; ha emesso il seguente

DECRETO

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, co. 2, L. n. 3/2012, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

rilevato che al fine di concludere un accordo con i suoi creditori, ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi disciplinate nella sezione prima e seconda della citata legge;

rilevato che con riferimento ai parametri di cui all'art.1 L.F., il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del Sig. DINO FERRANTI,

[REDACTED] (C.F. FRRDNI41H15A665O), [REDACTED]

[REDACTED] ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 1 L.3/2012 ;



nomina liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il DOTT.
DANTE LORIS ROMEO, con studio in Bologna, Via Collegio di Spagna n.5

DISPONE

-che ai sensi dell'art. 14 ter, co. 5, lett b), non sono compresi nella liquidazione i beni, descritti nel ricorso, quali salari, stipendi e pensioni percepiti dal Sig. FERRANTI DINO e dalla moglie, [REDACTED] [REDACTED] nonché dell'automobile descritta nel ricorso;

-che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate i proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE ALTRESI'

che il presente decreto sia da intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei relativi registri a cura del Liquidatore;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto ai sensi dell'art. 10, c. 2, L.3/2012 sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it

la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore

Bologna, il 23 maggio 2018

Il Giudice Delegato
Dott. Maurizio Aztori



Depositato in Cancelleria

Il 24/5/18



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani

